

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 2021, n. 106

Accordo di Programma con i Comuni di Almese, Buttigliera Alta, Gassino Torinese, Masio, Moncalieri, Ovada, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Susa e Verzuolo per gli investimenti degli enti locali, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, L. 243/2012 e dell'articolo 13, L.R. 6/2021 di cui al DPGR n. 54 del 12/05/2021. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR 27-23223 del 24.11.1997.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 10 settembre 2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma con i Comuni di Agrate Conturbia, Almese, Basaluzzo, Borgone Susa, Bruzolo, Buttigliera Alta, Chianocco, Gassino Torinese, Giaveno, Masio, Mompantero, Moncalieri, Ovada, Pasturana, Pianezza, Pino Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Susa, Verzuolo per gli investimenti degli enti locali, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, L. 243/2012 e dell'articolo 13, L.R. 6/2011, approvato con DPGR n. 79 del 24/09/2018 e successivamente modificato con il DPGR n. 54 del 12/05/2021 con scadenza al 31/12/2021.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Programmazione negoziata":

con nota del 27 ottobre 2021 prot. n. 19777, agli atti del Settore Programmazione negoziata, la città di Ovada ha inviato una nota con la richiesta di proroga dal 31/12/2021 al 31/12/2022 relativamente all'intervento "Realizzazione ascensore nel Palazzo Rossi - Maineri, sede della biblioteca civica, al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche" per permetterne la completa realizzazione e rendicontazione. La richiesta è motivata dal protrarsi dell'emergenza sanitaria ed alle conseguenti difficoltà di approvvigionamento dei materiali che hanno determinato un particolare impatto di rallentamento sui lavori;

con nota del 5 novembre 2021 Prot. n. 59828, agli atti del Settore Programmazione negoziata, la città di Moncalieri ha inviato una nota di richiesta di proroga dal 31/12/2021 al 31/12/2022 relativamente all'intervento "Canale scolmatore" per permetterne la completa realizzazione e rendicontazione;

la richiesta di proroga si è resa necessaria a causa di un periodo di sospensione dei lavori dovuto alla necessità di approvazione di una variante suppletiva ed in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili al tempo della redazione del progetto.

Dato atto che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Programmazione negoziata":

per quanto riguarda gli altri interventi inseriti nell'accordo di programma, questi risultano tutti conclusi o in fase di conclusione e rendicontazione;

a fronte della richiesta di proroga della città di Ovada e di Moncalieri, anche al fine di permettere sia la conclusione degli interventi, sia la relativa rendicontazione, risulta necessario prorogare la scadenza dell'Accordo in oggetto dal 31/12/2021 al 31/12/2022;

la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997;

con nota del 24 novembre 2021 prot. 8125 inviata via PEC agli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma, è stata avviata, a tal fine, la consultazione scritta del Collegio di Vigilanza per l'approvazione formale, in modalità asincrona, da parte del Collegio della suddetta modifica; con la suddetta nota è stato chiesto di far pervenire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del CAD e per le finalità del richiamato articolo 12.4, il proprio assenso o dissenso alla suddetta proroga, in particolare: << in riferimento all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Almese, Buttigliera Alta, Gassino Torinese, Masio, Moncalieri, Ovada, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Susa e Verzuolo, all'Accordo di Programma per gli investimenti degli enti locali, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, L. 243/2012 e dell'articolo 13, L.R. 6/2017, sottoscritto con firma digitale il 10/09/2018 e approvato con DPGR n. 79 del 24/09/2018, successivamente modificato con il DPGR n. 54 del 12/05/2021, si approva la proroga dal 31 Dicembre 2021 al 31 Dicembre 2022, per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione>>.

Preso atto, inoltre, della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, con modalità asincrona, tramite le note trasmesse dai Comuni in approvazione della suddetta proroga dal 31 Dicembre 2021 al 31 Dicembre 2022, per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione, come risulta agli atti del Settore Programmazione negoziata.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 596 del 28 Settembre 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma con i Comuni di Almese, Buttigliera Alta, Gassino Torinese, Masio, Moncalieri, Ovada, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Susa e Verzuolo, per gli investimenti degli enti locali, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, L. 243/2012 e dell'articolo 13, L.R. 6/2017, sottoscritto con firma digitale il 10/09/2018 e approvato con DPGR n. 79 del 24/09/2018, successivamente modificato con il DPGR n. 54 del 12/05/2021, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2021 al 31 Dicembre 2022 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione. Si dà atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 596 del 28 Settembre 2018.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio